

00.019

**Messaggio
concernente una Convenzione di doppia imposizione
con la Repubblica di Albania**

del 16 febbraio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica di Albania, firmata il 12 novembre 1999.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 febbraio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il 12 novembre 1999 è stata firmata con la Repubblica di Albania una convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la presente convenzione offre a persone che hanno rapporti fiscali con ambedue gli Stati e segnatamente alle imprese investitrici anche una certa protezione fiscale. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati dell'Occidente.

La Convenzione segue essenzialmente il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

Messaggio

1

Genesi

Dopo due round di discussioni, già a metà del mese di maggio del 1994 è stato possibile parafare il progetto di una convenzione di doppia imposizione. Poco dopo la sua apertura politica, l'Albania ha subito la maggiore recessione economica di tutti gli Stati dell'Europa dell'Est; ad esempio, nel 1991 la produzione industriale è diminuita del 50 per cento. Un programma di riforme strutturali ha in seguito permesso di arrestare la caduta nella maggior parte dei settori economici. Il processo di privatizzazione nel settore agricolo è praticamente concluso. Progressi ha pure registrato la denazionalizzazione delle piccole imprese dei settori del commercio al dettaglio, dei trasporti e dei servizi, mentre la privatizzazione delle grandi imprese industriali deve essere ancora avviata. Dopo aver superato negli ultimi due anni una turbolenta fase di instabilità politica, l'Albania si aspetta importanti investimenti stranieri nei settori dell'industria leggera, del turismo e dello sfruttamento delle sue vaste risorse naturali. L'Albania è un Paese chiave per quanto concerne gli aiuti finanziari e la collaborazione allo sviluppo svizzeri. Finora gli investimenti diretti svizzeri in Albania sono stati modesti, ma si può prevedere che in futuro le imprese svizzere vi aumenteranno i loro investimenti. Con la firma della presente Convenzione il 12 novembre 1999 a Berna è stato intrapreso un primo passo in questa direzione.

Oltre ad eliminare la doppia imposizione, una siffatta convenzione offre una protezione fiscale alle ditte svizzere attive in Albania, favorisce nuovi investimenti e contribuisce ad evitare che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti degli altri Stati industrializzati. Nel nostro messaggio sul rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e sui corrispondenti provvedimenti di aiuto immediato (FF 1990 I 109), come pure nel messaggio concernente il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1991 IV 473), ci siamo pronunciati a favore di un sostegno generale del processo di riforme nell'Europa centrale e orientale e siamo giunti alla conclusione che in questo contesto le convenzioni di doppia imposizione sono provvedimenti idonei.

2

Commento alle singole disposizioni della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la nuova Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera seguita con i Paesi in sviluppo. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le particolarità più significative della Convenzione e quelle che derogano a questo modello.

Art. 2 Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposta

preventiva prelevata sulle vincite alle lotterie è esclusa da tale campo di applicazione.

Art. 5 Stabile organizzazione

Un cantiere edile o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione se la sua durata oltrepassa i nove mesi.

Il catalogo delle attività accessorie che non fondano una stabile organizzazione è più completo di quello del modello di convenzione dell'OCSE e comprende pure il montaggio di macchine o impianti propri.

Art. 7 Utili delle imprese

Conformemente al modello di convenzione dell'OCSE, vale il principio secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono essere effettivamente attribuiti. Nel numero 2 del Protocollo è precisato espressamente che questo principio si applica pure agli utili da forniture. Al contrario, nei casi in cui sono state costituite strutture illecite, i redditi conseguiti dalla sede dell'impresa possono essere attribuiti alla stabile organizzazione, se si dimostra che quest'ultima ha partecipato in misura determinante alla realizzazione dei redditi in questione.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea internazionali

Conformemente alle convenzioni svizzere stipulate con altri Stati dell'Europa centrale e orientale, la presente disposizione si applica anche ai veicoli stradali esercitati in traffico internazionale. Gli articoli 3 paragrafo 1 lettera g (Definizioni generali), 13 paragrafo 3 (Utili di capitale), 15 paragrafo 3 (Lavoro subordinato) e 22 paragrafo 3 (Patrimonio) sono stati adattati in conseguenza.

Art. 9 Imprese associate

Come già nella maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione concluse di recente, anche nella presente è stato possibile adottare la formulazione dei paragrafi 2 e 3 corrispondente alla prassi svizzera. La Convenzione prevede che gli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo in materia di ripresa di utili.

Adeguamenti di utili non possono più essere effettuati dopo cinque anni dalla fine dell'anno nel corso del quale gli utili in questione sono stati conseguiti. Questa limitazione temporale non è applicabile nei casi di frode o di altri reati fiscali intenzionali.

Art. 10 Dividendi

L'imposta a favore dello Stato della fonte è del 5 per cento qualora una società detenga partecipazioni per almeno il 25 per cento; in tutti gli altri casi è del 25 per cento.

Art. 11 Interessi

L'imposta alla fonte sugli interessi è in generale limitata al 5 per cento.

Art. 12 Canoni

La Convenzione prevede un'aliquota d'imposta alla fonte del 5 per cento. Questa soluzione tiene così debitamente conto degli interessi della Svizzera e s'inserisce nel

quadro della sua politica convenzionale con i Paesi di questa regione. Nel Protocollo (n. 4) è espressamente precisato che i compensi corrisposti per prestazioni di natura tecnica devono essere considerati redditi industriali e perciò non sono disciplinati nell'articolo 12, bensì nell'articolo 7 (Utili delle imprese) o 14 (Professioni indipendenti). Parimenti, i redditi da operazioni di leasing sono considerati redditi industriali.

Art. 17 Artisti e sportivi

Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo in cui è svolta l'attività vale di principio anche per i redditi di quest'attività che affluiscono a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Quest'imposizione non ha tuttavia luogo qualora possa essere stabilito che né l'artista o lo sportivo né persone a loro associate partecipano agli utili di quest'altra persona. L'imposizione secondo l'articolo 17 è esclusa se l'attività dell'artista o dello sportivo è finanziata in larga misura mediante fondi pubblici dell'altro Stato.

Art. 21 Altri redditi

Questi redditi sono imponibili unicamente nello Stato di domicilio del beneficiario.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

L'Albania elimina la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo, mentre la Svizzera applica di regola il metodo dell'esenzione dall'imposta e concede il computo globale d'imposta per i dividendi, gli interessi e i canoni.

Art. 26 Scambio d'informazioni

La Convenzione non contiene clausole in materia di scambio d'informazioni.

Art. 27 Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni sono applicabili per la prima volta agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno successivo alla ratifica.

3 **Conseguenze finanziarie**

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte trattenute alla fonte in Albania sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12. L'onere dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti dell'Albania dovrebbe avere un'incidenza minima. Per contro, il computo forfettario d'imposta previsto dal decreto del 22 agosto 1967 del nostro Collegio, comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno parzialmente compensate dall'imposizione in Svizzera dell'ammontare lordo dei redditi provenienti dall'Albania, mentre finora le imposte alla fonte albanesi dovevano essere ammesse in deduzione dall'imponibile. In generale risulterà un aumento del reddito imponibile.

